

TITOLO IX.

*Della Legge 17 Luglio 1805 che si pubblica
in esecuzione dell' Articolo I. del
Decreto 9 Maggio 1806.*

TITOLO IX.

Poste.

SEZIONE I.

Diligenze, e Messaggerie.

Art. 76.

Nessuno può ritenere, nè stabilire diligenze o messaggerie sì per terra, che per acqua, senza averne riportata la licenza del Governo.

SEZIONE II.

Posse de' cavalli.

Art. 77.

Non si può variare la corsa di posta in vettura, se non dopo la permanenza di qua-

Num. 3.